

Avviso per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) – Notifica per pubblici proclami - TAR Sicilia Palermo, Sez. I, ricorso R.G. n. 404/2020.

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza, con sede in Catania, Via Galermo, n. 173, c.f./p.iva 00527020879, per il tramite dei propri difensori Avvocati Harald Bonura e Giovanni Figuera, in esecuzione della ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, nr. 448/2020 depositata in data 9 aprile 2020 e comunicata in pari data ai difensori dell'ente a mezzo *pec*, nel giudizio iscritto nel registro generale ricorsi al nr. 404/2020, con il presente atto ottempera all'ordine impartito dal Tribunale di provvedere alla notifica del ricorso, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati per come indicati dal Dipartimento regionale della formazione professionale con nota prot. n. 13574 del 23 aprile 2021, mediante pubblicazione sui siti *web* <http://pti.regionesicilia.it> <https://catalogo.siciliafse1420.it> www.psr Sicilia.it/2014-2020 del presente avviso che contiene nell'ordine:

- a) copia dell'ordinanza nr. 448/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima;
- b) sunto del ricorso giurisdizionale proposto da O.D.A. Opera Diocesana Assistenza contro l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale iscritto nel registro generale ricorsi al nr. 404/2020;
- c) elenco nominativo degli enti di formazione controinteressati per come individuati dal Dipartimento regionale della formazione professionale con nota prot. n. 13574 del 23 aprile 2021;
- d) descrizione dello stato attuale del procedimento e del sito *web* della giustizia amministrativa su cui potere individuare ogni altra indicazione utile in ordine al ricorso.

a) copia ordinanza cautelare n. 448/2020

Publicato il 09/04/2020

N. 00448/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00404/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 404 del 2020, proposto da O.D.A. (Opera diocesana assistenza), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Bonura e Giovanni Figuera, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, non costituito in giudizio;

nei confronti

Eurispes Sicilia - Istituto di studi politici economici e sociali, Centro studi ibleo Associazione culturale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot n. 137387 dell'11 dicembre 2019, trasmesso a mezzo pec, del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale dell'omonimo Assessorato con cui è stata disposta la conclusione del procedimento di decadenza dalla riserva finanziaria relativa all'avviso n. 2 del 2018 per la proposta formativa ID261 - CS2426 - ED3877 "Operatore del benessere acconciatura";

- della comunicazione prot. n. 114632 del 24 ottobre 2019 del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale di avvio del procedimento di decadenza dalla riserva finanziaria;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché dal medesimo non conosciuto.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria della ricorrente;

Visto il decreto delegato n. 392 del 27 marzo 2020;

Vista la memoria della ricorrente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 7 aprile 2020, il consigliere Aurora Lento e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 18/2020, rilevato che la parte legittimata non ha presentato istanza di rinvio;

Premesso che il ricorso ha ad oggetto il provvedimento con cui il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla riserva finanziaria per alcuni dei corsi relativamente ai quali aveva chiesto contributi a valere sull'avviso n. 2 del 2018;

Rilevato che la decadenza è stata motivata con riferimento alla circostanza che la presentazione della progettazione esecutiva era avvenuta in violazione dei termini di cui all'art. 9.3, punti 4 e 6, dell'avviso;

Ritenuto che sussiste il periculum in mora, in quanto, nelle more della decisione, potrebbe aversi l'esaurimento dei fondi o la loro destinazione ad altre finalità;

Ritenuto che, a una sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris, in quanto non sembra che le disposizioni richiamavano potevano trovare applicazione ai percorsi formativi che erano stati "confermati" a seguito di "scorrimento" e sussiste, comunque, la contestata contraddittorietà con gli atti istruttori adottati nel corso del procedimento, i quali avevano fatto sorgere un legittimo affidamento sulla mancata scadenza dei termini per la produzione della documentazione in questione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare;

Ritenuto, altresì, di ordinare al Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale resistente di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una documentata relazione sui fatti di causa e di mettere a disposizione della ricorrente l'elenco dei "possibili enti di formazione controinteressati cui notificare il ricorso, atteso che dagli atti della procedura non emergevano(ono) neppure implicitamente" (vedi memoria finale e istanza del 23 dicembre 2019 depositata in allegato al ricorso);

Ritenuto di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sui siti web <http://pti.regionesicilia.it> e <https://catalogo.siciliafse1420.it..www.psr Sicilia.it/2014-2020>, da effettuarsi, entro 20 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei controinteressati da parte del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di un apposito avviso contenente: a) copia di questa ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i controinteressati individuati dal ricorrente sulla base dei dati forniti dal Dipartimento

regionale dell'istruzione e della formazione professionale; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di marzo 2021.

Autorizza la notifica per pubblici proclami.

Condanna l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 700,00 (settecento), oltre accessori se e in quanto dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

b) sunto del ricorso giurisdizionale

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza, ente di formazione, avente sede in Catania, Via Galermo, n. 173, c.f./p.iva 00527020879, con ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, iscritto al R.G. ricorsi al nr. 404/2020, ha chiesto l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare: 1) del provvedimento prot n. 137387 dell'11.12.2019 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell'istruzione e della formazione

professionale, con cui è stata disposta la conclusione del procedimento di decadenza riserva finanziaria relativa all'Avviso 2/2018 (*"Per la costituzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia"*) per la proposta formativa ID261 - CS2426 - ED3877 *"Operatore del benessere Acconciatura"*; 2) della comunicazione prot. n. 114632 del 24.10.2019 del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale di avvio del procedimento di decadenza riserva finanziaria; 3) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per l'ente ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.

Il predetto ricorso è stato basato su un unico motivo di doglianza articolato in più censure: *"Violazione, falsa e erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni amministrative generali contenute nell'Avviso n. 2/2018. Violazione dei principi comunitari e interni di tutela del legittimo affidamento del privato, di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà degli atti del procedimento e ingiustizia manifesta"*.

In sintesi, il provvedimento impugnato di decadenza della riserva finanziaria è stato motivato sulla base della circostanza che la presentazione della Progettazione esecutiva da parte della ricorrente O.D.A. - il 3.10.2019 - sarebbe avvenuta in violazione dei termini di cui all'art. 9.3, punti 4 e 6, dell'Avviso n. 2/2018. In realtà, i punti 4 e 6 dell'art. 9.3 dell'Avviso collegano il *dies a quo* dei due termini previsti in sequenza (30 e 45 giorni), rispettivamente, *"alla scadenza del bando di selezione"* degli allievi ed alla *"chiusura della selezione"* degli allievi. Pertanto, il potere sanzionatorio dell'Amministrazione di disporre la *"decadenza dal beneficio della riserva"* in caso d'inosservanza dei predetti termini, è logicamente configurabile solo per i percorsi formativi che sono stati *"confermati"* dall'Amministrazione regionale al momento della pubblicazione del *"Catalogo dell'offerta formativa"*.

I medesimi termini erano invece *ex se* inapplicabili ai percorsi formativi che sono stati *"confermati"* molto tempo dopo (oltre un anno) detta pubblicazione e solo a seguito dello *"scorrimento"* del Catalogo. In tale distinta ipotesi, infatti, tali termini sono già inevitabilmente spirati.

Questa interpretazione dell'Avviso è stata condivisa dalla stessa Amministrazione regionale nel *"comunicato"* del 23.07.2019 - riguardante le *"Edizioni in scorrimento - Richiesta"*

riapertura bando allievi” - che avvisava gli enti interessati che le procedure da seguire per ottenere il provvedimento finale concessorio sarebbero state oggetto di una successiva nota chiarificatrice da parte del Servizio competente.

L’O.D.A. pertanto ha fatto legittimo ed incolpevole affidamento sull’inesistenza di un breve termine decadenziale per la presentazione della progettazione esecutiva per la proposta formativa identificata ID261 - C52426 - ED3877 Operatore del benessere Acconciatura.

In forza del generale dovere di leale collaborazione procedimentale, piuttosto, era un preciso dovere dell’Amministrazione regionale informare gli enti destinatari della conferma di riserva finanziaria a seguito dello “*scorrimento*” del Catalogo dell’esistenza di un termine decadenziale per produrre la documentazione esecutiva del progetto, oltreché del relativo *dies a quo*.

Il provvedimento impugnato è pure viziato da eccesso di potere poiché non sussiste alcuna coerenza amministrativa tra il provvedimento finale e quanto dichiarato dall’Amministrazione regionale in una precedente nota istruttoria che sollecitava una integrazione documentale da parte dell’O.D.A., quantunque si sarebbero dovuti ritenere ampiamente decorsi i termini dell’art. 9.3, punti 4 e 6, dell’Avviso. Ciò evidenzia una chiara lesione della buona fede e del legittimo affidamento dell’ente ricorrente sull’esito positivo del procedimento di concessione del finanziamento.

c) elenco nominativo degli enti di formazione controinteressati

ED	Denominazione Ente	Provincia Cassetto finanziario	Data orario prenotazione riserva	Codice fiscale P.iva	Sede legale	Indirizzo pec
3032	Associazione Culturale Centro Studi Ibleo	Siracusa	11/06/2018 19.58.12	90005800884	Ispica (RG) via Benedetto Spadaro n. 14 - 97014	cesib@legalmail.it

307	EURO.IN.FOR.MA Associazione culturale	Siracusa	11/06/2018 20.20.32	03281940878	Caltagirone (CT) via G. Arcoleo n. 50 - 95041	euroinforma@legalmail.it
3294	O.D.A. Opera Diocesana Assistenza	Siracusa	11/06/2018 20.39.30	00527020879	Catania via Galermo n. 173 - 95123	amministrazione@pec.odacatania.it
4915	CERF S.C.A r.l.	Siracusa	11/06/2018 20.40.12	97119790828	Palermo via Almeyda 5/a - 90141	cerf@legalmail.it
51	"E. Morante" SRL UNIPERSONALE	Siracusa	11/06/2018 20.43.48	01682510894	Floridia (SR) C.so Vittorio Emanuele 747-96014	e.morantesrl@pec.it

d) descrizione dello stato attuale del procedimento

Il procedimento giurisdizionale oggetto del ricorso proposto da O.D.A. Opera Diocesana Assistenza è attualmente pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione Prima, iscritto nel registro generale ricorsi al numero 404/2020, e con ordinanza cautelare n. 981 del 30 marzo 2021 è stata fissata l'udienza di merito per la data del 7 ottobre 2021.

Ogni altra informazione è reperibile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it.

Catania 28 aprile 2021

Avv. Harald Bonura

Avv. Giovanni Figuera